



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA PERSONALE
Servizio Personale Docente
Settore Gestione stato giuridico del Personale Docente e degli Assegnisti di ricerca

Decreto n. 3707

IL RETTORE

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.M. 4.10.2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;

Visto il D.M. 18/3/2005 di parziale rettifica del D.M. 4/10/2000;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 di rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20.02.2001 - Serie Generale e successive modificazioni;

Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270 contenente le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la Legge 18.6.2009 n. 69 e, in particolare, l'art. 32;

Visto il Decreto Interministeriale 9.7.2009 contenente l'equiparazione delle lauree universitarie ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 22, contenente disposizioni sugli assegni di ricerca;

Visto il D.M. 9.3.2011 n. 102 relativo all'importo annuo minimo degli assegni di ricerca;

Vista la nota del MIUR prot. n. 583 dell'8.4.2011;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. 1986 del 5/6/2017;

Vista la Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) e, in particolare, l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto il D.R. n. 497 del 16.12.2011 con il quale è stato emanato il "Codice Etico dell'Università degli Studi di Genova";

Visto l'art. 6 comma 2 bis del Decreto Legge 31.12.2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.", convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto il "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", emesso con D.R. n. 1143 del 27.02.2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, recante il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il D.R. n. 2002 del 23.5.2019 con il quale è stato da ultimo modificato il "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 22.7.2015 con la quale sono stati determinati gli importi degli assegni di ricerca e il calendario delle procedure, ai sensi dell'art. 1 del suddetto "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.7.2020 con cui è stato modificato il calendario delle procedure;

Vista la L. 17.7.2020 n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all' economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare gli articoli 247 e 248 inerenti la possibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di svolgimento sino al 31.12.2020 delle selezioni concorsuali in modalità telematica;

Considerato che le citate selezioni concorsuali possono altresì essere svolte in presenza attenendosi alle indicazioni ad interim alla data del 1.9.2020 per lo svolgimento di prove concorsuali negli spazi dell'Università degli Studi di Genova in ordine alla prevenzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2;

Considerato che è stata accertata la disponibilità del responsabile scientifico della procedura di selezione indicata nell'allegato A, parte integrante del presente bando, a svolgere la citata procedura in presenza attenendosi alle sopracitate indicazioni in ordine all'emergenza COVID -19, e che pertanto il presente bando viene emanato nella piena osservanza delle citate disposizioni;

Considerato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha deliberato il finanziamento di n. 1 assegno di ricerca, della durata di un anno pari al costo di un assegno di fascia I.

Considerato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha concluso le procedure per la selezione del programma di ricerca, oggetto del presente bando e ha provveduto ad erogare al Dipartimento il relativo finanziamento.

Vista la deliberazione in data 9/9/2020 con la quale il Dipartimento interessato ha chiesto l'attivazione di un assegno di fascia III ed ha approvato il finanziamento pari all'integrazione tra le due fasce;

D E C R E T A

ART. 1

Numero degli assegni di ricerca

1. E' indetta n. 1 selezione pubblica finalizzata al conferimento di n. 1 assegno di ricerca, mediante finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, per il programma specificato nell'allegato A da considerare parte integrante del presente bando. Il finanziamento è integrato con fondi del Dipartimento come indicato in premessa.

2. Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

3. Il candidato che intenda concorrere a più di una selezione deve presentare domanda separata per ciascuna di esse, con la relativa documentazione. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più selezioni, il candidato è ammesso soltanto alla prima indicata nella domanda stessa.

4. Per quanto concerne le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M. 4.10.2000 e successive modificazioni, citato in premessa.

5. L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

6. Il presente decreto è reso pubblico per via telematica tramite l'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.

ART. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. E' requisito di ammissione alla selezione il titolo di studio indicato nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca.

2. Non possono partecipare alle selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di ricerca i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge di un professore afferente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è tempestivamente comunicato all'interessato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Per i candidati in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, l'equivalenza del titolo di studio è accertata, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, dalle commissioni di cui al successivo art. 6 al momento dell'esame dei titoli, sulla base della idonea documentazione presentata in fase di candidatura. Tali candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva. Qualora i suddetti candidati risultino vincitori, dovranno trasmettere all'Università, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 60 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

ART. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile all'indirizzo <https://concorsi.unige.it>, che richiede necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui al successivo comma 8. **Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.**

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12.00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12.00 del primo giorno feriale utile.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:

- a) il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato A di cui all'art. 1, richiesto per il programma di ricerca cui partecipa. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame di laurea;
- b) la cittadinanza posseduta;
- c) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, nonché coniuge di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- d) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;

- e) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- f) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 (ricercatore a tempo determinato);
- g) se cittadino non appartenente all'Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'art. 7;
- h) di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 del D.R n. 6144 del 27.7.2015, in materia di divieto di cumulo e incompatibilità;
- i) la scelta della lingua straniera di cui dare prova di conoscenza, qualora sia prevista tra gli argomenti del colloquio del programma di ricerca indicato all'allegato A di cui all'art. 1;

La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e c) comporterà l'esclusione dalla selezione.

6. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Servizio cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione.

7. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

8. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;
- b) *curriculum* scientifico professionale e autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni ivi riportate, redatta sul modulo B allegato;
- c) se cittadino straniero, fotocopia del permesso di soggiorno se posseduto, in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;
- d) pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione. I predetti documenti devono essere allegati alla domanda in formato .pdf e devono essere dichiarati conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo C allegato. La medesima dichiarazione deve riportare l'elenco numerato e dettagliato dei file trasmessi per via telematica, unitamente alla domanda, come indicato al comma 1.

9. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

10. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

12. Sono considerati valutabili ai fini delle selezioni pubbliche di cui al presente bando i lavori per i quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.

13. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

14. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta elettronica del candidato.

15. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5

Valutazione dei titoli e colloquio

1. Le prove d'esame hanno luogo presso la sede indicata nell'allegato A e tendono ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato. Esse consistono:

- nella valutazione dei titoli presentati;
- in un colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando e indicati, per ciascun programma di ricerca, nell'allegato A al presente bando.

2. La commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6 predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per il colloquio e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami.

3. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.

4. Al *curriculum* scientifico professionale del candidato nonché ai documenti attestanti i titoli e alle pubblicazioni è attribuito un punteggio complessivo di 40 punti. Se il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione di area medica costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - titoli e <i>curriculum</i> scientifico professionale | fino a un massimo di punti 15; |
| - pubblicazioni | fino a un massimo di punti 25 |
| Negli altri casi, la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente: | |
| - titoli e <i>curriculum</i> scientifico professionale | fino a un massimo di punti 10; |
| - titoli preferenziali (dottorato di ricerca | |
| o diploma di specializzazione di area medica) | fino a un massimo di punti 15; |
| - pubblicazioni | fino a un massimo di punti 15 |
- Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio di almeno 10 punti.

5. Il diario della prova, è contenuto, qualora previsto, nell'allegato A al presente bando. **Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

6. In assenza della comunicazione di cui al comma 5, il diario della prova è notificato agli interessati tramite e-mail con avviso di ricevimento indicata dal candidato nella domanda di ammissione alla selezione almeno dieci giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

7. Il colloquio si svolge in un locale aperto al pubblico.

8. Al colloquio è attribuito un punteggio di 60 punti. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 42/60.

9. Al termine delle singole fasi, la commissione dà pubblicità dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio di ciascun candidato mediante affissione nella sede degli esami.

10. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

ART. 6

Commissione giudicatrice

Formazione e approvazione delle graduatorie

1. La commissione giudicatrice è costituita da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, nominati dal Rettore su proposta della struttura interessata.

2. La commissione, espletate le prove, redige la graduatoria sommando al punteggio attribuito ai titoli la valutazione conseguita nel colloquio da ciascun candidato e indica il vincitore in relazione al numero dei posti banditi.

3. Con decreto del Rettore è approvata la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione pubblica.

4. Qualora il titolare dell'assegno cessi per qualsiasi causa è consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito.

5. La graduatoria di merito è pubblicata all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

ART. 7

Conferimento dell'assegno di ricerca

Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra UE

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università di Genova e i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'art. 6, comma 3, per la durata specificata nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni attivati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 8, comma 1, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. All'atto della stipula del contratto il vincitore deve sottoscrivere le seguenti dichiarazioni:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 11;
- di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso nonché il coniuge di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- se dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'art. 8, comma, 1, di

essere stato collocato in aspettativa senza assegni;

- di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010;
- di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;

6. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito un assegno di ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 *ter* del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. In tali casi, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del suddetto permesso di soggiorno

7. L'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta dal comma 6.

ART. 8

Requisiti soggettivi

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'assegno di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

3. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1 è collocato in aspettativa senza assegni.

ART. 9

Trattamento economico e normativo

1. Gli oneri finanziari derivanti dalle presenti selezioni gravano sulle disponibilità finanziarie dei dipartimenti e dei centri e devono essere trasferiti al bilancio dell'Ateneo, se del caso utilizzando qualunque disponibilità, anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali terzi contraenti, con semestralità anticipata.

2. Gli importi degli assegni di ricerca sono determinati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nel contratto di cui all'art. 7 è indicato l'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca; tale importo è erogato in rate mensili posticipate.

3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le variazioni delle aliquote INPS rideterminano annualmente il costo dell'assegno.

5. L'Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.

ART. 10

Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca

1. I titolari di assegno svolgono la loro attività nell'ambito dei progetti di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia e senza predeterminazione di orario di lavoro.

2. L'assegnista è tenuto a presentare annualmente al Consiglio della struttura di afferenza una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta..

3. L'assegnista può svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:

- a) qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali e straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
- b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.

4. L'assegnista può partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività venga svolta al di fuori dell'impegno come assegnista, sia compatibile con l'attività di ricerca e previo parere della struttura di afferenza, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.

5. L'assegnista può svolgere attività pubblicistiche, di relatore in seminari, convegni e conferenze, di orientamento, tutorato e partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia.

6. L'assegnista può svolgere attività all'interno di uno spin off accademico, previa autorizzazione del responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.

7. L'assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.

ART. 11

Divieto di cumulo - Incompatibilità

1. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3, lett. a).

2. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, specializzazione medica, in Italia o all'estero e master universitari.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva l'applicazione dell'art. 8 comma 3, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, salvo che si tratti di limitata attività di lavoro autonomo da svolgere previa autorizzazione del responsabile scientifico, e a condizione che tale attività non interferisca con lo svolgimento dell'attività di ricerca e non determini situazione di conflitto di interessi con l'Università.

ART. 12

Assenze

1. Agli assegni di ricerca si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

ART. 13

Presentazione dei documenti

1. Il candidato dichiarato vincitore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti e tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla selezione, sarà invitato a presentare a questa Università, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i documenti sotto indicati:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della cittadinanza, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- b) dichiarazione sostitutiva relativa alle posizioni di cui all'art. 7, comma 5.

2. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia o autorizzato a soggiornarvi deve produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lett. a), qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla presentazione della domanda e ricorrano i presupposti di cui all'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nella sopra indicata dichiarazione dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione.

3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il cittadino non appartenente all'Unione deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato:

- a) certificato attestante la cittadinanza;
- b) certificato o attestazione relativo alle posizioni di cui all'art. 7, comma 5.

4. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. L'assegnista è invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

ART. 14

Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine in esso previsto.

2. Il contratto si risolve, inoltre, per effetto delle seguenti condizioni:

- a) annullamento della procedura selezione pubblica;
- b) impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2.
- c) violazione degli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova, emesso con D.R. n. 1143 del 27.02.2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

3. La procedura di risoluzione del contratto può essere inoltre avviata, su richiesta del responsabile scientifico, qualora si verificano gravi inadempienze da parte dell'assegnista.

4. L'amministrazione procede alla risoluzione del contratto a seguito di delibera del Consiglio della struttura di afferenza dell'assegnista e di motivata relazione negativa sull'attività svolta dal medesimo predisposta dal responsabile scientifico della ricerca.

ART. 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area Personale - Settore Gestione dello stato giuridico del personale docente e degli assegnisti di ricerca", e trattati per le finalità di gestione della selezione, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

ART. 16
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e, in particolare, quelle previste dal “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca” di cui al D.R. n. 6144 del 27.7.2015, modificato dal D.R. 2495 del 6.6.2018, nonché quelle previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Il presente decreto è pubblicato nell’Albo informatico di Ateneo e l’originale è depositato presso l’Area Personale – Servizio Personale Docente

Genova , 30.9.2020

IL RETTORE
Firmato digitalmente
Prof. Paolo Comanducci

Responsabile del procedimento: *Sandra TURBINO*

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE MEDICHE
--

PROGRAMMA DI RICERCA N. 1

Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno **05.11.2020** alle ore **10:00** presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI), Amministrazione, primo piano retrocorpo, Viale Benedetto XV n° 6, Genova.

Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio: il giorno **05.11.2020** alle ore **13:00** presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI), Amministrazione, primo piano retrocorpo, Viale Benedetto XV n° 6, Genova.

Svolgimento del colloquio: il giorno **05.11.2020** alle ore **14:00** presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI), Sala Riunioni dell'Amministrazione, primo piano retrocorpo, Viale Benedetto XV n° 6, Genova.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.

Colloquio in modalità telematica (video conferenza a mezzo SKYPE) : NO
--

Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca Chiara VIAZZI

N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 27.133,00 (con finanziamento CARIGE pari ad euro 19.367,00)

TITOLO: Interazione tra acido urico e miostatina nella promozione dell'invecchiamento vascolare.

Descrizione: Il progetto si propone di investigare su modelli in vitro il ruolo di acido urico (AU) e miostatina (MSTN) e della loro interazione nello sviluppo di danno d'organo da fibrosi e rigidità vascolare in corso di invecchiamento.

Ci si attende che l'incubazione con AU possa attivare la NADPH ossidasi in grado di fare da trigger per il sistema MSTN/Activina A. Verrà quindi valutato se MSTN sia in grado di indurre lo switch a fenotipo proliferativo aumentando la degradazione delle proteine del fenotipo contrattile utilizzando come modelli sperimentali, sia le cellule muscolari lisce murine non differenziate neointimali della linea A7r5, sia cellule muscolari di Aorta umana (AoSMC-Lonza Company).

I risultati potrebbero condurre all'identificazione di un nuovo meccanismo patogenetico e a strategie di riduzione dell'acido urico e/o dell'attività di miostatina atte a controllare i fenomeni di aterosclerosi e rigidità vascolare.

Settore scientifico-disciplinare: MED/14 NEFROLOGIA

Sede: Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI)

TITOLO di studio richiesto:

Laurea V.O. in Medicina e Chirurgia; Laurea Specialistica della classe 46-S Medicina e Chirurgia; Laurea magistrale della classe LM-41 Medicina e Chirurgia.

Argomenti del colloquio:

I parametri di funzione renale quali fattori di rischio cardiovascolare e renale. Interazione tra Fruttosio e acido urico nei meccanismi di sviluppo del danno d'organo. Miostatina quale promotore di cachessia e danno vascolare in corso di malattia renale cronica.

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.